

giunto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in sostituzione del dott. Giuseppe De Rinaldis.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1978
Registro n. 11 Industria, foglio n. 382

(8769)

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1978.

Approvazione del programma di esame relativo al concorso di ammissione nella carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il parere n. 3/78 emesso dalla II sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione nell'adunanza del 7 giugno 1978;

Ritenuto che, in relazione al suggerimento formulato dallo stesso Consiglio superiore della pubblica amministrazione nel suddetto parere, è da considerare superflua la specificazione degli argomenti materia per materia in quanto, eccettuato il diritto penale, si richiede la conoscenza completa delle materie di esame;

Decreta:

Il programma di esame dei concorsi di ammissione nella carriera direttiva amministrativa della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è stabilito come segue:

Prove scritte:

- 1) diritto civile e diritto commerciale;
- 2) diritto pubblico interno (costituzionale ed amministrativo).

Prova orale:

- 1) le materie delle prove scritte;
- 2) economia politica e scienza delle finanze;
- 3) economia dei trasporti;
- 4) diritto internazionale pubblico;
- 5) diritto penale: istituti generali - delitti contro la pubblica amministrazione - delitti contro la fede pubblica - delitti contro il patrimonio;
- 6) elementi di statistica;
- 7) contabilità di Stato;
- 8) leggi sulla circolazione stradale e disciplina del traffico;
- 9) organizzazione e funzioni della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Prova facoltativa (solamente scritta) di lingue estere:
francese, inglese, tedesco.

Roma, addì 21 settembre 1978

Il Ministro: COLOMBO

(8831)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1978.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione e rettifiche nelle nomine di alcuni componenti delle commissioni elettorali circoscrizionali.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1978, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione e sono state costituite le commissioni elettorali centrale e circoscrizionali;

Vista la comunicazione in data 14 settembre 1978, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per i problemi della pubblica amministrazione, chiede che venga rinviata al 10 dicembre 1978 la data già fissata per le elezioni;

Udito il parere del consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' rinviata al 10 dicembre 1978 la data delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

Le elezioni avranno svolgimento dalle ore 8 alle ore 20.

Art. 2.

L'art. 4 del citato decreto ministeriale 13 aprile 1978, per la parte che riguarda la nomina della commissione elettorale circoscrizionale dell'Emilia e Romagna, è rettificato nel senso che i componenti indicati come Fiori dott. Adriano e Betetti Francesca vanno esattamente indicati come Fiore dott. Adriano e Bitetti dottoressa Francesca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Roma, addì 29 settembre 1978

Il Ministro: PEDINI

(8832)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1978.

Criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche»;

Ritenuto che, in forza dell'art. 1, paragrafo b), della citata legge n. 64/1974, devono essere emanate norme tecniche specifiche per i «carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera; criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni»;

Visto il voto n. 528/77, espresso dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in data 23 settembre 1977, col quale sono stati ritenuti meritevoli di approvazione i « Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e norme tecniche per i carichi ed i sovraccarichi » e le istruzioni relative redatte del servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i « Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e norme tecniche per i carichi ed i sovraccarichi » che si riportano in allegato al presente decreto e di cui formano parte integrante.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 32 della ripetuta legge 2 febbraio 1974, n. 64, dette norme entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici provvederà a mezzo circolare, ad emanare le istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche di cui al voto n. 528/77 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché all'aggiornamento relativo, sempre previo favorevole parere del Consiglio superiore stesso.

Roma, addì 3 ottobre 1978

Il Ministro dei lavori pubblici

STAMMATI

Il Ministro dell'interno

ROGNONI

CRITERI GENERALI PER LA VERIFICA DI SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E NORME TECNICHE PER I CARICHI ED I SOVRACCARICHI.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE.

Le presenti norme sono relative alle costruzioni ad uso civile ed industriale. I metodi generali di verifica nonché i valori delle azioni qui previsti sono applicabili a tutte le costruzioni da realizzare nel campo dell'ingegneria civile per quanto non in contrasto con vigenti norme specifiche.

2. CRITERI GENERALI PER LA VERIFICA DI SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI.

2.1. Scopo delle verifiche di sicurezza.

Scopo delle verifiche è di garantire che l'opera sia in grado di resistere con adeguata sicurezza alle azioni cui potrà essere sottoposta, rispettando le condizioni necessarie per il suo esercizio normale, e che sia assicurata la sua conservazione nel tempo.

Tali verifiche si applicano alla struttura presa nel suo insieme ed a ciascuno dei suoi elementi costitutivi; esse devono essere soddisfatte sia durante l'esercizio sia nelle diverse fasi di costruzione, trasporto e messa in opera.

2.2. Metodi di verifica.

I metodi di verifica ammessi dalle presenti norme sono:

a) il metodo convenzionalmente denominato « metodo delle tensioni ammissibili »;

b) il « metodo semi-probabilistico agli stati limite ».

Oltre ai metodi a) e b) sono consentiti altri metodi di verifica scientificamente comprovati purché venga conseguita una sicurezza non inferiore a quella ottenuta con l'applicazione dei sopradetti metodi.

2.3. Livelli di sicurezza.

Con riferimento ad entrambi i metodi di verifica di cui alle lettere a) e b) del punto 2.2., i coefficienti applicativi, intesi a conseguire il livello necessario di sicurezza, saranno definiti dalle singole normative in funzione dei materiali, delle tipologie strutturali, della destinazione e della durata prevista dell'opera.

2.4. Combinazioni di carico.

Le combinazioni di carico da assumere per le verifiche, saranno definite dalle singole normative in funzione del tipo, delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera.

3. AZIONI SULLE COSTRUZIONI.

3.1. Generalità.

Le azioni da considerare nelle costruzioni comprendono in genere: carichi permanenti, sovraccarichi, variazioni termiche, ritiro, fenomeni viscosi, cedimenti di vincoli, azioni dinamiche e sismiche.

Nel seguito sono indicati i dati di peso di elementi costruttivi per la determinazione dei carichi permanenti e sono date prescrizioni relativamente a carichi di esercizio, neve e vento, per la determinazione dei sovraccarichi, nonché relativamente a variazioni di temperatura.

Nella verifica con il metodo delle tensioni ammissibili (lettera a) del punto 2.2.) si assumono direttamente i valori dei carichi indicati nel seguito.

Nella verifica con il metodo semi-probabilistico agli stati limiti (lettera b) del punto 2.2.) gli stessi valori potranno considerarsi quasi valori caratteristici.

Per ogni altra azione si dovrà fare riferimento alle apposite regolamentazioni in vigore.

3.2. Pesì di elementi costruttivi.

In mancanza di conoscenza diretta, i pesi degli elementi costruttivi da assumere per la determinazione dei carichi permanenti dovranno essere conformi ai dati indicati nel prospetto seguente 3.2.I.

PROSPETTO 3.2.I.

Numero	Materiale	Peso dell'unità di volume o dell'unità di superficie
1	A) Calcestruzzo ordinario (non armato)	2400 Kgf/m ³
2	Calcestruzzo armato, ordinario o pre-compresso	2500 »
	B) Malte:	
3	Malta di calce	1800 »
4	Malta di cemento	2100 »
5	Malta bastarda (di calce o cemento)	1900 »
6	Malta di gesso	1200 »
7	Intonaco (spessore 1,5 cm)	30 Kgf/m ²
	C) Manti di copertura:	
8	Manto impermeabilizzante di asfalto e simile	30 »
9	Manto impermeabilizzante prefabbricato bituminoso in feltro di vetro e simili	10 »
10	Tegole maritate (embrici e coppi) .	60 »
11	Sottotegole di tavelloni forati (spessore 3 ÷ 4 cm)	35 »
12	Lamiere di acciaio ondulate o nervate	12 »
13	Lamiere di alluminio ondulate o nervate	5 »
14	Lastre traslucide di resina artificiale, ondulate o nervate	10 »
15	Lastre ondulate di cemento-amianto	20 »

Numero	Materiale	Peso dell'unità di volume o dell'unità di superficie
D) Muratura:		
16	Muratura di mattoni pieni .	1800 Kgf/m ³
17	Muratura di mattoni semipieni .	1500 »
18	Muratura di mattoni forati .	1100 »
19	Muratura di pietrame e malta . .	2200 »
20	Muratura di pietrame listata .	2100 »
21	Muratura di blocchi forati di calcestruzzo	1200 »
E) Pavimenti:		
22	Gomma, linoleum o simili .	10 Kgf/m ²
23	Legno	25 »
24	Laterizio o ceramica o grès o graniglia (spessore 2 cm)	40 »
25	Marmo (spessore 3 cm)	80 »
F) Vetri:		
26	Normale (3 mm)	7,5 »
27	Forte (4 mm)	10 »
28	Spesso 5 (5 mm)	12,5 »
29	Spesso 6 (6 mm)	15 »
30	Retinato (8 mm)	20 »

3.3. Sovraccarichi.

Salvo casi particolari in cui l'azione dei carichi dinamici deve essere debitamente valutata, tutti i carichi saranno considerati agire staticamente; essi verranno adeguatamente migliorati, ove sia il caso, per tenere conto degli effetti dinamici, a parte quanto precisato nei regolamenti appositi.

3.3.1. Carichi di esercizio.

L'entità dei carichi verticali, comprensivi degli effetti dinamici ordinari, quando non sia diversamente precisato possono desumersi dal prospetto seguente.

PROSPETTO 3.3.I.

Numero	Locale	Carico Kgf/m ²
1	Locali d'abitazione, o di servizio, e di ufficio non aperto al pubblico e relativi terrazzi di copertura praticabili	200
2	Locali pubblici suscettibili di affollamento (negozi, ristoranti, caffè, banche, uffici postali, aule scolastiche) e relativi terrazzi di copertura praticabili	350
3	Locali pubblici suscettibili di grande affollamento (sale di riunioni, cinema, teatri, chiese, tribune con posti fissi, palestre, negozi con carichi rilevanti, ecc.)	500
4	Sale da ballo, tribune senza posti fissi, ecc.	600
5	Balconi e scale { per edifici d'abitazione per edifici pubblici e scolastici	400 500
6	Sottotetto accessibile	100
7	Rimesse per autovetture fino a 2,5 t di peso	300
8	Archivi e biblioteche	Variabili secondo i casi, comunque non minore di 600

3.3.2. Neve.

Il carico di neve sarà determinato in base alle condizioni locali di clima e di esposizione, considerata l'estrema variabilità delle precipitazioni nevose da zona a zona.

In ogni caso, per località ad altitudine non maggiore di 300 m, il carico di neve al metro quadrato di proiezione orizzontale della costruzione non dovrà essere assunto minore di:

90 Kg/m² per le seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Marche, Umbria, Abruzzi (zona I, figura 3.3.I.); 60 Kg/m² per le restanti regioni (zona II, figura 3.3.I.).

Per località ad altitudine h (in metri) maggiore di 300 m, tale carico sarà aumentato di:

$$0,15 (h - 300) \quad (\text{in Kg/m}^2)$$

Nelle coperture con inclinazione uguale o maggiore di 60° sull'orizzontale, quando il materiale di copertura non abbia particolare rugosità e quando non siano presenti ritegni che impediscano lo scivolamento della neve, il carico dovuto a questa potrà essere trascurato.

Per inclinazioni comprese fra 20° e 60°, sempreché non siano presenti ritegni che impediscano lo scivolamento della neve, è ammessa una riduzione, assumendo una variazione lineare del 2,5% per ogni grado di inclinazione. Per inclinazioni minori di 20° il carico di neve dovrà essere considerato per intero.

Si dovrà tenere conto dell'eventuale formazione di sacche di neve, ad esempio in corrispondenza dei compluvi, adottando un peso specifico apparente compreso tra 250 e 500 Kg/m³, secondo il presumibile grado di compattezza.

3.3.3. Vento.

Azioni del vento.

Le azioni del vento si suppongono, di regola, di carattere statico.

Pertanto, in particolari tipi costruttivi, il vento può dare luogo a fenomeni dinamici di cui occorrerà tener debito conto in sede di progetto.

Le azioni statiche del vento, la cui direzione si considera orizzontale, si traducono in pressioni e depressioni agenti normalmente alle superfici, sia esterne sia interne, degli elementi che compongono la costruzione. In quanto segue si assumeranno positive le pressioni, negative le depressioni.

Per determinare l'azione sul singolo elemento si considererà la combinazione più gravosa della pressione p_e , agente sulla superficie esterna, e della pressione p_i , agente sulla superficie interna dell'elemento.

L'azione d'insieme esercitata dal vento su una costruzione è data dalla risultante delle azioni sui singoli elementi, considerando di regola, come direzione del vento, quella corrispondente ad uno degli assi principali della pianta della costruzione: in casi particolari, come ad esempio per le torri reticolari, deve considerarsi anche l'ipotesi di vento spirante secondo la direzione di una delle diagonali.

Le pressioni sono date dall'espressione:

$$p = c q$$

dove: c è il coefficiente di esposizione e di forma;

q è la pressione cinetica esercitata dal vento.

Pressione cinetica q .

La pressione cinetica per altezze di 20 m dal suolo assume di regola i valori indicati nel prospetto 3.3.II. relativamente alle quattro zone in cui convenzionalmente è stata divisa l'Italia. Tali valori possono essere variati, in casi particolari, se le condizioni locali di clima e di esposizione appaiono giustificatamente differenziate rispetto alle condizioni medie di ventosità della zona.

PROSPETTO 3.3.II.

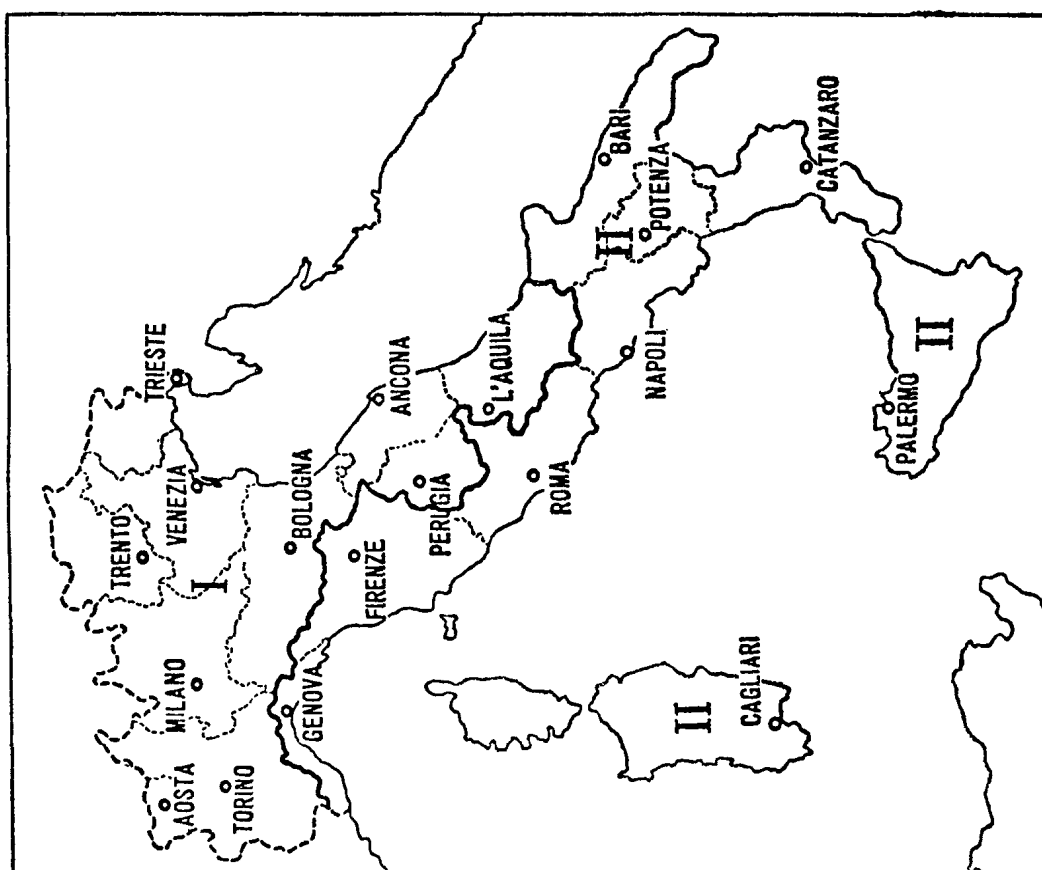
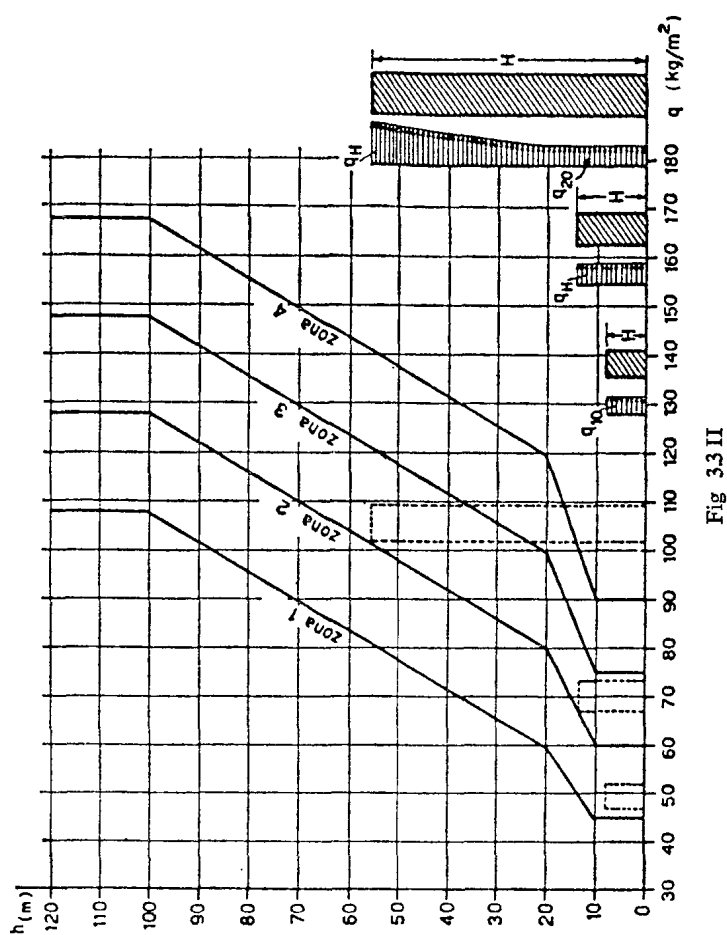
	Z o n a	1	2	3	4
A	q_{20} Kgf/m ²	60	80	100	120

La divisione delle zone corrisponde alle figure 3.3.III. e 3.3.IV. ed alla descrizione seguente:

zona 1 - Entroterra della regione A a quota minore di 500 m e della regione B a quote minori di 300 m;

zona 2 - Fascia costiera della regione B; fascia subcostiera della regione A; entroterra della regione A a quote tra 500 e 1200 m, della regione B a quote tra 300 e 800 m e della regione C a quote minori di 800 m;

zona 3 - Fascia costiera delle regioni A, C e D; entroterra delle regioni D ed E a quota fino a 800 m; entroterra della regione A a quote tra i 1200 e 2000 m; entroterra delle regioni B e C a quote tra 800 e 1500 m;



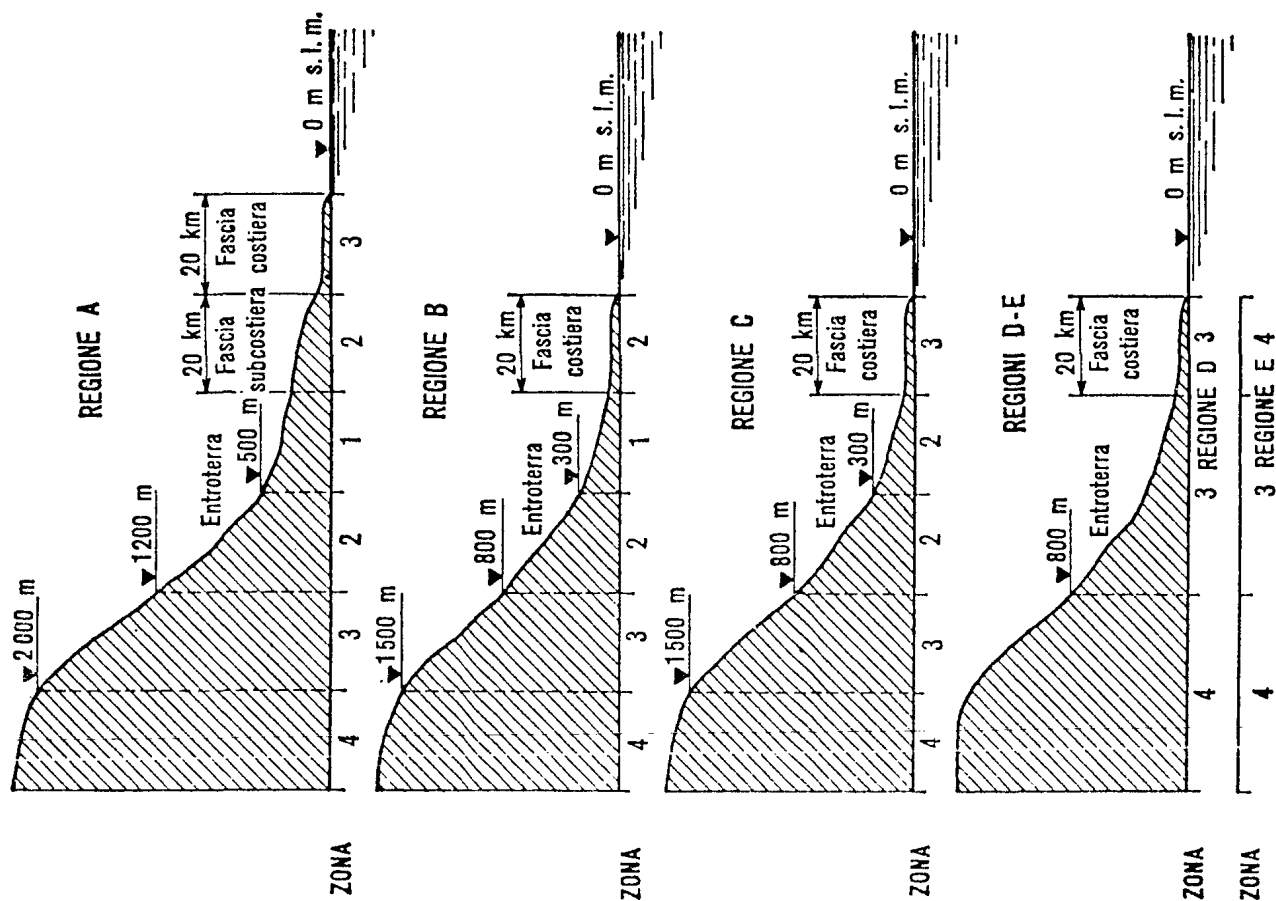


Fig. 3.3.IV

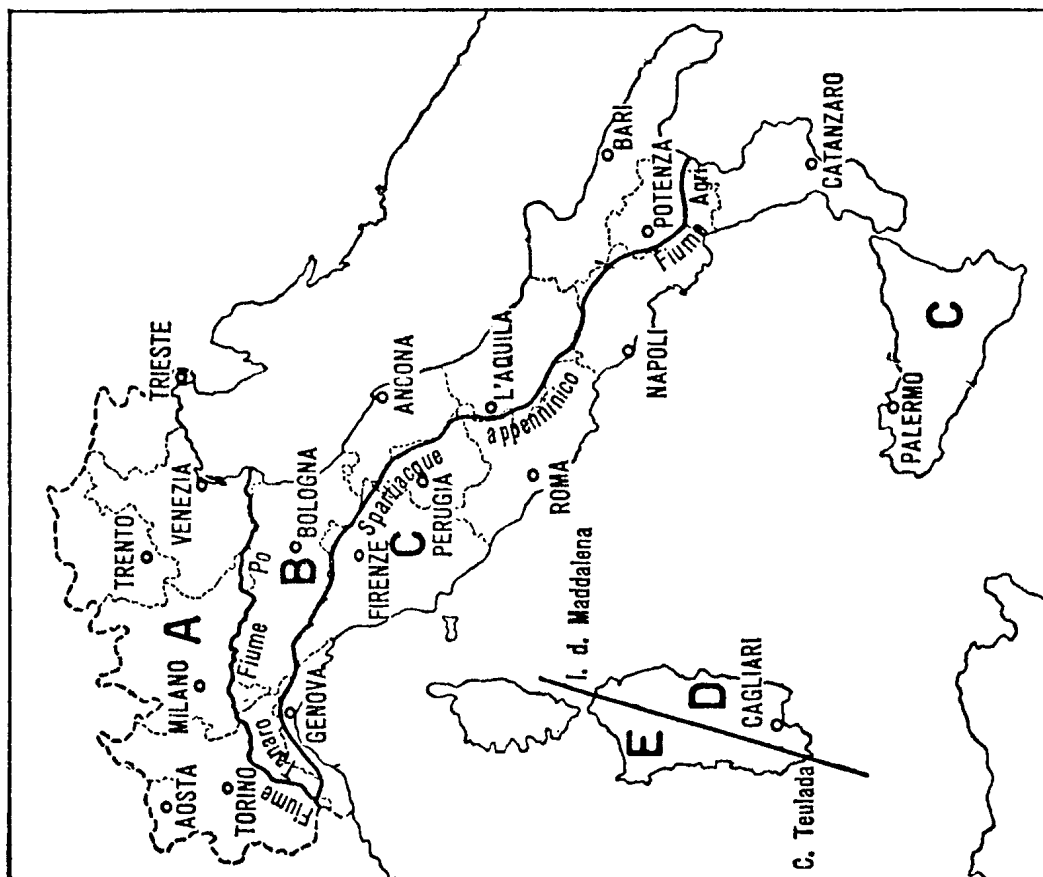


Fig. 3.3.III

zona 4 - Fascia costiera della regione E; entroterra della regione A a quote maggiori di 2000 m; entroterra delle regioni B e C a quote maggiori di 1500 m; entroterra delle regioni D ed E a quote maggiori di 800 m.

Si indicano con:

fascia costiera, quella che comprende le località a distanza dal mare minore di 20 km e non schermate da un crinale montano;

entroterra, le località a distanza dal mare maggiore di 20 km per le regioni B, C, D ed E e maggiore di 40 km per la regione A;

fascia subcostiera, compresa fra 20 e 40 km di distanza dal mare, limitatamente alla regione A.

Per costruzioni di altezza massima H non maggiore di 10 m si adotterà una pressione cinetica uniforme pari a:

$$0.75 q_{20}$$

Per costruzioni di altezza massima H (in metri) compresa tra 10 e 20 m si adotterà una pressione cinetica uniforme pari a:

$$\frac{H + 20}{40} q_{20}$$

Per costruzioni di altezza massima H (in metri) maggiore di 20 m si adotterà una pressione cinetica pari a q_{20} per le parti di edificio fino a 20 m.

Per le parti di costruzione a quote H comprese tra 20 e 100 m si adotterà una pressione cinetica pari a:

$$q_{20} + 60 \frac{H - 20}{100} \text{ (Kgf/m}^2\text{)}$$

Per le parti di costruzione a quote maggiori di 100 m la pressione cinetica rimarrà costante (vedere fig. 3.3.II).

3.4. Variazioni termiche.

Si dovrà tenere conto della variazione termica più sfavorevole rispetto alla temperatura ambiente all'atto dell'esecuzione dell'opera nei casi ordinari, in mancanza di dati più precisi, si potrà ammettere che gli scarti di temperatura rispetto a quella media locale siano di $+ 25^\circ$ per le strutture in acciaio e di $\pm 15^\circ$ per le strutture in c.a. e c.a.p., direttamente esposte alle azioni atmosferiche; e di $\pm 15^\circ$ per le strutture in acciaio e $\pm 10^\circ$ per le strutture in c.a. e c.a.p. per opere direttamente esposte.

Il Ministro dei lavori pubblici

STAMMATI

(8135)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Artrosifon » 24 confetti, della ditta Panthox e Burck S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5263/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 24 agosto 1968, con il quale venne registrata al n. 8578 la specialità medicinale denominata « Artrosifon » 24 confetti, a nome della ditta Panthox e Burck S.p.a., con sede in Milano, via Beldiletto, 1, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato, altresì, che la proposta di modifica di composizione presentata dalla ditta succitata non è accettabile per la presenza di altri componenti non rilevanti ad una terapia antireumatica, come da parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 maggio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Artrosifon » 24 confetti, registrata al n. 8578 in data 24 agosto 1968, a nome della ditta Panthox e Burck S.p.a., con sede in Milano, via Beldiletto, 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1978

(8622)

Il Ministro: ANSELMI

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Mentalgina R.R. » compresse, nelle confezioni da 2, 10 e 20 compresse $\times$ g 0,50, della ditta R. R. Ragionieri S.p.a., in Sesto Fiorentino. (Decreto di revoca n. 5257/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 26 maggio 1954, 1° novembre 1959 e 22 gennaio 1968, con i quali venne registrata al n. 1591 la specialità medicinale denominata « Mentalgina R.R. » compresse, nelle confezioni da 2, 10 e 20 compresse $\times$ g 0,50, a nome della ditta Roberto e Rodolfo Ragionieri, ora R. R. Ragionieri S.p.a., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 356, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 21 settembre 1977, ha espresso il parere di procedere alla revoca dei prodotti in commercio contenenti aminofenazone per via orale, tenuto conto delle limitazioni e cautele che l'impiego di tale sostanza richiede;

Considerato, altresì, che le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata non sono state ritenute valide, né accettabile la proposta di modifica di composizione (sostituzione dell'aminofenazone con propifenazone a pari dosaggio), come da parere del Consiglio superiore di sanità in data 24 maggio 1978;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;